

Messaggio

numero

7207

data

12 luglio 2016

Dipartimento

TERRITORIO / FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Modifica della legge cantonale sull'energia e aggiornamento dell'entità del prelievo sulla produzione di energia elettrica da destinare al finanziamento del fondo cantonale per favorire la realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile ai sensi della legge federale sull'energia (LEne)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

il 10 dicembre 2013 il Gran Consiglio ha licenziato il messaggio n. 6773 inerente la costituzione del Fondo per le Energie Rinnovabili (FER), finanziato dal prelievo sulla produzione media annua prevista di energia elettrica proveniente da quote di partecipazione già acquisite dall'Azienda Elettrica Ticinese (AET) in centrali elettriche a carbone e dal prelievo sul consumo di energia elettrica erogata al consumatore finale. Lo scopo del FER è quello di favorire la costruzione di impianti pubblici e privati di produzione di energia elettrica che sfruttino fonti energetiche rinnovabili, d'incentivare lo sviluppo e la messa in atto di una politica energetica da parte degli Enti locali, nonché di finanziare progetti di ricerca nel campo energetico.

Il prelievo sulla produzione di AET è attualmente pari a 0.6 cts/kWh, corrispondente alla soglia minima prevista. Il prelievo sul consumo si attesta attualmente a 0,2 cts/kWh in una forchetta di possibili valori che va da 0,2 cts/kWh a 0,5 cts/kWh, mentre per quanto riguarda il supplemento del prelievo al consumo da destinare al finanziamento delle attività dei Comuni in ambito energetico, in una forchetta di possibili importi che va da 0,9 cts/kWh a 1,1 cts/kWh, ci si attesta su 1 cts/kWh. La messa in vigore e la durata dei prelievi nonché la definizione della loro entità è competenza del Gran Consiglio.

Alla luce della situazione del FER e della rapida evoluzione del mercato dell'energia elettrica, lo scrivente consiglio ha deciso di sottoporre al Gran Consiglio una modifica della LEn e un Decreto legislativo con l'obiettivo di garantire il finanziamento del fondo fino al 31.12.2020 e di modificare le modalità di applicazione del prelievo sulla produzione (art. 8b cpv. 2 lett. a della LEn). Le motivazioni che hanno portato a tali proposte sono sinteticamente espresse di seguito.

- Fin dall'inizio della creazione del fondo l'interesse generale è stato molto alto e costante nel tempo. Questa situazione ha generato un numero di richieste per l'ottenimento dell'incentivo decisamente superiore alle possibili e reali possibilità finanziarie messe a disposizione del fondo, che ha portato in breve tempo alla creazione di una lista di attesa per impianti fotovoltaici con una potenza superiore ai 10 kWp.

Considerato l'elevato interesse per il contributo unico, per poter continuare a sostenere un buon numero di impianti si ritiene necessario prolungare il periodo di finanziamento del fondo al 31.12.2020 in modo da poter garantire, anche nei prossimi anni, il sovvenzionamento, già attualmente previsto dalla LEn, per gli impianti con una potenza inferiore ai 10 kWp. Questa modifica avrà però ben poca influenza sull'evasione delle richieste attualmente in lista d'attesa per impianti con una potenza installata superiore ai 10 kWp (richieste di RIC). Per far fronte a queste richieste e ritenuta inoltre la diminuzione delle entrate dal prelievo sulla produzione, sarebbe necessario aumentare il prelievo sul consumo (dagli attuali 0,2 cts/kWh ad almeno 0,4 cts/kWh), eventualità che lo scrivente Consiglio, non ritiene opportuna.

- Per poter riuscire comunque a sostenere il maggior numero di impianti ed evitare che tutti gli impianti con potenza superiore ai 10 kWp rimangano in lista d'attesa, sarebbe auspicabile poter incentivare anche gli impianti fotovoltaici con potenza tra i 10 kWp e i 30 kWp mediante contributo unico. Questo adeguamento permetterebbe inoltre l'allineamento con le disposizioni federali. A causa della situazione finanziaria attuale del fondo e data la praticamente certa riduzione delle entrate, senza un aumento del prelievo sui consumi, tale misura non è attualmente possibile anche se il periodo di prelievo sarà prolungato di tre anni. Ad ogni modo per poter reagire tempestivamente alle esigenze del mercato e all'evoluzione finanziaria del fondo si ritiene opportuno delegare al Consiglio di Stato il compito di stabilire il limite per l'ottenimento del contributo unico nell'apposito regolamento di applicazione.
- Tenuto conto delle difficoltà che l'evoluzione dei prezzi all'ingrosso e il processo di liberalizzazione stanno causando ad AET, che prevede nei prossimi anni di realizzare delle perdite d'esercizio, per non aggravare una futura situazione finanziaria verosimilmente già difficile per l'azienda cantonale, è necessario ridurre al di sotto di 0,6 cts/kWh il limite inferiore di prelievo sulla produzione e condizionare quest'ultimo alla chiusura dei conti di AET con un risultato ordinario positivo. Benché per reagire tempestivamente ad un mercato molto volatile, sarebbe stato preferibile che fosse il Consiglio di Stato a determinare l'entità del prelievo a cadenza annuale, si ritiene opportuno mantenere le attuali competenze del Gran Consiglio.

1. RENDICONTO GENERALE DEL FER AL 31.12.2015

1.1 Successo

Fin dall'inizio della creazione del FER si è registrato un interesse marcato per gli impianti fotovoltaici e tale tendenza è stata confermata anche sull'arco di tutto il 2015. Benché l'andamento del programma vari a seconda della tipologia dell'incentivo, si può affermare che l'offerta dei contributi finanziari proposti ha motivato il cittadino a investire nella produzione di energia elettrica rinnovabile, mostrando che a livello di attuazione della politica energetica cantonale si sta andando nella direzione auspicata dal PEC.

1.2 Statistica

In merito agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nei primi 2 anni di attività (aprile 2014 – dicembre 2015) sono state inoltrate al Cantone 1371 richieste, 1367 riguardano installazioni fotovoltaiche mentre 4 per piccole centrali idroelettriche. La maggior parte degli impianti fotovoltaici annunciati al FER rientrano nella categoria dei piccoli impianti con una potenza installata inferiore ai 10 kWp, per la categoria tra i 10 e 30

kWp la maggioranza ha una potenza di picco inferiore ai 20 kWp. Complessivamente nel 2014 e nel 2015, sono state emanate decisioni per un ammontare di ca. 15 mio CHF. L'importo totale è composto dai contributi unici per la costruzione e dalla stima per la retribuzione dell'energia immessa in rete sull'arco di tutto il periodo di remunerazione (16/20 anni).

Per quanto riguarda le entrate, il prelievo sul consumo di energia elettrica in Ticino ha alimentato il fondo con ca. 7.5 mio CHF, in linea con quanto preventivato inizialmente. Per quanto concerne il prelievo sulla produzione dalla centrale di Lünen invece, si registrano entrate minori di quanto preventivato. Se nel 2014 il prelievo sono state in linea con le attese, nei primi 6 mesi del 2015, a causa della crisi del mercato dell'elettricità, sono state nettamente inferiori alle previsioni.

Inoltre, a partire da luglio, alcuni lavori di manutenzione hanno imposto uno spegnimento totale della centrale che ha ripreso a funzionare solamente ad ottobre. In questi 2 anni nel fondo FER sono stati versati ca. 6.3 mio di CHF, 4.4 mio di CHF nel 2014 e 1.9 nel 2015. Per maggiori dettagli si rinvia ai rapporti di attività annuali (2014 e 2105) allegati al presente Messaggio.

1.3 Lista di attesa

Attualmente non è ancora possibile esprimersi sugli obiettivi a lungo termine fissati nel messaggio n. 6773 in merito alla potenza globale che potrà essere installata nel nostro Cantone grazie al FER. Le prospettive sono comunque positive, ma molto dipenderà dalla disponibilità finanziaria e dal mercato dell'elettricità. A fine 2015, annunciati al FER si contavano un numero di impianti fotovoltaici pari ad una potenza complessiva di 19 MW più 800 kW derivanti dall'idroelettrico, molti di questi però, a causa della limitata disponibilità finanziaria, non hanno potuto ricevere una promessa di remunerazione. Nella categoria degli impianti fotovoltaici con una potenza installata superiore a 10 kWp a fine 2015 le richieste in lista di attesa erano 302 per una potenza totale di 7.5 MW.

A livello finanziario il credito supplementare necessario per poter sovvenzionare tutti gli impianti fotovoltaici inseriti nella lista di attesa è stimato a 26 mio CHF, più circa 4.5 mio CHF per le altre tecnologie. Questa situazione è destinata a peggiorare nel corso dei prossimi anni e la lista di attesa si allungherà inevitabilmente.

Per maggiori dettagli si rinvia ai rapporti di attività annuali (2014 e 2105) allegati al presente messaggio.

1.4 Dati aggiornati a fine aprile 2016

Nei primi mesi del 2016 sono state inoltrate al Cantone circa 200 richieste, principalmente riguardavano impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 10 kWp, questo ha permesso di limitare l'aumento degli impianti in lista di attesa a sole 27 unità, rispetto a quanto rilevato a fine 2015.

Ad aprile 2016 gli impianti annunciati al FER e già realizzati, indipendentemente dall'emanazione di una promessa di remunerazione (RIC o CU) da parte dell'Ufficio Energia, erano 1088 (765 sotto i 10 kWp, 301 tra 10 e 30 kWp e 22 con una potenza superiore ai 30 kWp) per una potenza complessiva di 14.8 MW. Ad eccezione degli impianti con una potenza inferiore ai 10 kWp (i quali hanno ricevuto tutti il CU), dei restati 323 solo 111 sono realmente remunerati tramite la RIC-TI, gli altri 212 sono stati realizzati senza la garanzia dell'ottenimento di un finanziamento cantonale.

Con queste prospettive risulta evidente che il programma FER rischia di avere un impatto decisamente inferiore alle aspettative. Per garantire una certa continuità è dunque indispensabile intervenire sulle entrate. Ritenuto che un aumento del prelievo sui consumi è poco sostenibile, si ritiene più opportuno prolungare il periodo di finanziamento di altri 3 anni.

2 PROPOSTE DI MODIFICA DELLA LEGGE CANTONALE SULL'ENERGIA

2.1 Prelievo sulla produzione

Tenuto conto della difficile situazione economica in cui si trova attualmente il settore della produzione elettrica, si procede ad una ridefinizione dei parametri entro i quali fissare il contributo, permettendo così di fissare un prelievo più contenuto.

Per facilitare un adeguamento tempestivo all'andamento del mercato e alla situazione finanziaria di AET, sarebbe stato inoltre auspicabile delegare al Consiglio di Stato la competenza di fissare annualmente l'entità del prelievo. Infatti il prelievo avrebbe potuto essere fissato dal Consiglio di Stato nel corso della prima metà dell'anno di prelievo e applicato alla produzione effettiva dell'anno corrente tenendo conto del preventivo aggiornato di AET e del consuntivo di AET dell'anno precedente. In questo modo l'entità del prelievo poteva essere fissata in funzione della situazione di AET, anno per anno.

Ritenuta l'importanza politica di questa tematica e riconosciute le competenze del Gran Consiglio, le modalità di determinazione del prelievo rimangono invariate. Si propone comunque una riduzione a 0,4 cts in modo da alleggerire il carico finanziario su AET.

Proprio in questo senso, la modifica proposta fissa però in legge la condizione che il prelievo è riscosso unicamente se il risultato ordinario (risultato operativo ./ risultati finanziari) dell'anno precedente dovesse risultare positivo. Si tratta di un'importante clausola che permette di salvaguardare la solidità finanziaria di AET e di non determinare ulteriori oneri al Cantone.

2.2 Modalità di concessione del contributo unico

Come già indicato in entrata, per poter riuscire comunque a sostenere il maggior numero di impianti ed evitare che tutti gli impianti con potenza superiore ai 10 kWp rimangano in lista d'attesa, sarebbe auspicabile poter incentivare anche gli impianti fotovoltaici con potenza tra i 10 kWp e i 30 kWp mediante contributo unico.

Questo adeguamento permetterebbe l'allineamento con le disposizioni federali unitamente a uno snellimento della procedura sia per i richiedenti che per l'Amministrazione cantonale.

A causa della situazione finanziaria attuale del fondo e data la più che probabile riduzione delle entrate tale misura non è attualmente possibile anche prolungando il periodo di prelievo di tre anni. Si ritiene che questa misura debba comunque essere attuabile tempestivamente, così da poter alle esigenze del mercato e all'evoluzione finanziaria del fondo.

Pertanto con la modifica di legge si propone di delegare al Consiglio di Stato il compito di stabilire il limite per l'ottenimento del contributo unico nell'apposito regolamento di applicazione.

3 PROPOSTE DI DECRETO LEGISLATIVO

3.1 Durata dei prelievi

Come già indicato, per garantire un sufficiente finanziamento del FER, sia il prelievo sulla produzione sia il prelievo sul consumo saranno in vigore per i 4 anni a decorrere dal 1. gennaio 2017 e termine al 31.12.2020.

Con questa proposta si allinea il termine al 31.12.2020 della durata dei crediti a disposizione per l'attuazione di una politica energetica integrata:

- il programma di incentivi già in vigore per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia termica (calore), come da messaggio nr. 7091 e relativo DL che terminerà appunto al 31.12.2020;
- FER, oggetto del presente messaggio, che incentiva la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

La data del 31.12.2020, in effetti, potrebbe costituire un punto di svolta nell'attuazione della politica energetica federale.

Infatti, con la Strategia energetica 2050, il Consiglio federale, analogamente a quanto fatto dal Canton Ticino, in una prima fase ha presentato un pacchetto di misure, attualmente dibattuto in Parlamento, che prevede dei programmi di incentivi tramite contributi finanziari diretti.

La seconda fase della Strategia energetica 2050, che inizierà a partire dal 2021 appunto, Il Consiglio federale prevede una nuova impostazione della politica climatica e di quella energetica.

Dal 2021 dovrebbe avvenire il passaggio dal sistema di incentivi tramite contributi finanziari diretti a un sistema d'incentivazione attraverso tasse sull'energia e sulle emissioni di CO₂. La base della seconda fase è costituita da un articolo costituzionale che il Consiglio federale ha posto in consultazione nel marzo del 2015 e sul quale il Consiglio di Stato si è espresso favorevolmente (R.G. del 3.6.2015).

Il 28.10.2015 il Consiglio federale ha licenziato e trasmesso alle Camere il messaggio concernente il nuovo articolo costituzionale che determinerà la nuova impostazione nella politica energetica e climatica, con il passaggio dall'attuale sistema a quello di incentivazione basato su tasse. Questo importante cambiamento dovrebbe avvenire a partire dal 2021. Il nuovo articolo costituzionale prevede infatti delle tasse sul clima e sull'elettricità e delle disposizioni transitorie con cui si precisano la graduale soppressione delle attuali misure di promozione e il passaggio al sistema d'incentivazione tramite tasse.

Con questa proposta e quanto già attualmente in vigore nel settore della promozione della politica energetica tramite contributi finanziari diretti, il Consiglio di Stato intende allinearsi a quanto proposto dal Consiglio federale, ritenendo opportuno e necessario dare continuità ai programmi promozionali già in vigore, ma solo fino al 2021.

Si sottolinea in ogni caso che la competenza per fissare l'entrata in vigore e la durata dei prelievi è del Gran Consiglio. Di fatto senza ulteriori decisioni formali da parte del parlamento, gli stessi decadranno al 31.12.2020.

4 RISPOSTA ALLA MOZIONE DEL GRUPPO I VERDI DEL TICINO DEL 8.6.2015 “SOLE DEL TICINO 3 – PROMUOVERE LO STOCCAGGIO DELL’ENERGIA SOLARE” E ALL’INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA DEL 8.6.2015 DEL GRUPPO I VERDI DEL TICINO “SOLE DEL TICINO 4 – PROMUOVERE LO STOCCAGGIO DELL’ENERGIA SOLARE”

Il Consiglio di Stato ritiene che gli indirizzi ed i criteri proposti con la mozione in oggetto, concernenti la promozione dello stoccaggio dell’energia solare prodotta con impianti fotovoltaici siano nel principio validi. Resta il fatto che il fondo non permette di garantire anche uno specifico finanziamento per i sistemi di stoccaggio. La proposta della mozione andrebbe a diminuire il numero di impianti che si potrebbero incentivare, una conseguenza che lo scrivente Consiglio vuole evitare poiché si andrebbe a ritardare il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine della politica energetica cantonale e federale.

Per quanto attiene all’iniziativa parlamentare elaborata in oggetto, si vuole ricordare come i comuni, nell’ambito delle attività comunali, beneficiano di un introito globale annuo per l’attuazione della propria politica energetica a livello locale e non un incentivo specifico per singole attività puntuali. Ciò nonostante, e pur non essendo strettamente necessario completare l’art. 8c lett g della legge cantonale sull’energia per permettere ai comuni di incentivare i propri cittadini che si dotassero di batterie di accumulo dell’energia elettrica prodotta con il proprio impianto fotovoltaico, il Consiglio di Stato ritiene opportuno attuare la modifica dell’articolo testé menzionato come richiesto dell’iniziativa parlamentare elaborata “Sole del Ticino 4” per motivi di chiarezza e trasparenza.

La proposta dell’iniziativa è dunque accolta.

5 RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

5.1 Linee direttive

La presente proposta è conforme alle Linee direttive 16-19, Area “Sviluppo territoriale, mobilità, ambiente ed energia”, in particolare la Scheda programmatica no. 39 “Energia - Messa in atto del Piano energetico cantonale (PEC)”.

Con il presente messaggio si sottopone la Parlamento l’adeguamento di uno dei provvedimenti fondamentali della politica energetica cantonale definita dal PEC.

5.2 Piano finanziario

a) Conseguenze finanziarie sulla gestione corrente

I costi derivanti dall’attuazione del FER sono coperti dal fondo stesso e sono stati inseriti a gestione corrente a partire dal 1.1.2014.

b) Collegamento con il PFI

Quanto proposto non ha ricadute sul Piano finanziario. I costi sono coperti dal fondo per le energie rinnovabili.

Contabilmente è stato istituito un nuovo CRB (Centro di responsabilità budgetaria), denominato “Fondo energie rinnovabili” attribuito per responsabilità e gestione al Dipartimento del territorio – Divisione dell’ambiente.

IL CRB prevede le necessarie voci contabili di gestione corrente per il pagamento degli stipendi delle risorse umane attribuite al Fondo, come pure di voci contabili di investimento per l’incasso degli introiti relativi ai prelievi sulla produzione e sul

consumo rispettivamente per il versamento di sussidi per impianti pubblici e privati, riversamenti ai comuni e alle spese di ricerca e consulenza.

Parallelamente è stata inserita la voce contabile, al capitolo 28 del bilancio dello Stato "Impegni per finanziamenti speciali", alla quale saranno accreditati o addebitati, in sede di consuntivo, i saldi attivi o passivi che scaturiranno dalle operazioni effettuate sul CRB.

6 CONCLUSIONI

Le proposte contenute nel presente messaggio permettono di continuare a perseguire la politica energetica definita con il PEC, in particolare nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In questo senso, per quanto riguarda il finanziamento del FER, è necessario tenere conto della volatilità del mercato dell'energia elettrica per evitare di caricare di ulteriori oneri l'AET, attualmente confrontata con una situazione delicata dal profilo dei costi di produzione dell'energia, che di conseguenza si ripercuote sui conti del Cantone.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella

Allegati:

Rapporto attività FER al 31.12.2014

Rapporto attività FER al 31.12.2015

Disegno di

LEGGE

cantonale sull'energia (Len) dell'8 febbraio 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 12 luglio 2016 n. 7207 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge cantonale sull'energia (Len) dell'8 febbraio 1994 è modificata come segue:

Art. 8b cpv. 2 lett. a)

- a) per ogni kWh della produzione annua effettiva di energia elettrica proveniente da quote di partecipazione già acquisite da AET in centrali elettriche a carbone, il Cantone, se AET chiude i conti dell'anno precedente a quello corrente di prelievo con un risultato ordinario positivo, preleva un importo stabilito ogni 4 anni dal Gran Consiglio, non inferiore a 0.2 cts e non superiore a 0,8 cts (prelievo sulla produzione);

Art. 8c lett. b)

- b) la costruzione di impianti fotovoltaici di proprietà pubblica o privata, con una potenza massima stabilita dal Consiglio di Stato in sede di regolamento.

Art. 8c lett. g)

- g) se il supplemento al prelievo di cui all'art. 8b cpv. 3 è applicato, le attività dei Comuni, debitamente documentate, nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico, in particolare per il risanamento del proprio parco immobiliare e di quello in comproprietà, per la costruzione di nuovi edifici ad alto standard energetico, per interventi sulle proprie infrastrutture, per la costruzione di reti di teleriscaldamento alimentate prevalentemente con energie rinnovabili, per l'implementazione di reti intelligenti (smartgrid), ivi compreso il sussidio di batterie per l'accumulo di energia, per incentivi a favore dei privati, delle aziende e degli enti pubblici e in genere per tutti gli altri provvedimenti adottati per promuovere un'utilizzazione più parsimoniosa e razionale dell'energia elettrica.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, le presenti modifiche di legge sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il prelievo sulla produzione e il prelievo sul consumo di energia elettrica da destinare al finanziamento del fondo cantonale per favorire la realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile ai sensi della legge federale sull'energia (Lene) del 26 giugno 1998

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visti gli artt. 8b e seguenti della legge cantonale sull'energia (Len) dell'8 febbraio 1994;
- visto il messaggio 12 luglio 2016 n. 7207 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Il prelievo sulla produzione annua effettiva di energia elettrica proveniente da quote di partecipazione già acquisite da AET in centrali elettriche a carbone di cui all'art. 8b cpv. 2 lett. a) della legge cantonale sull'energia (Len) dell'8 febbraio 1994 è fissato a 0,4 cts/kWh per il periodo 1. gennaio 2017 – 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Il prelievo sul consumo di energia elettrica erogata al consumatore finale di cui all'art. 8b cpv. 2 lett. b) LEn è fissato a 0,2 cts/kWh per il periodo 1. gennaio 2017 - 31 dicembre 2020.

Articolo 3

¹Il supplemento di prelievo di cui all'art. 8b cpv. 3 LEn è fissato a 1 cts/kWh.

²Tale supplemento di prelievo è in vigore per il periodo 1. gennaio 2017 - 31 dicembre 2020.

Articolo 4

Gli introiti risultanti dai prelievi di cui agli articoli da 1 a 3 sono versati nel fondo cantonale destinato a favorire la realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile siti in Ticino ai sensi della legge federale sull'energia (Lene) del 26 giugno 1998.

Articolo 5

Il Consiglio di Stato è tenuto a presentare annualmente un rapporto comprendente il rendiconto delle misure di promozione intraprese e l'analisi sui risultati ottenuti e la loro efficacia.

Articolo 6

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.